

N. 16316 di repertorio

N. 7832 di raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

registrato a Milano 4

L'anno 2016 duemilasedici il giorno 16 sedeci del mese di giugno alle ore 13.30 tredici e trenta.

il 16 giugno 2016

In Milano, in via Meravigli n. 9/B.

al n. 33517 s. IT

Avanti a me MONICA DE PAOLI, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, personalmente si è costituito il signor:

con euro 356,00

Enrico Salza, nato a Torino il 25 maggio 1937, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

“TECNOINVESTIMENTI S.p.A.”,

con sede in Roma, piazza Sallustio n. 9, capitale deliberato euro 32.651.000,00, sottoscritto e versato euro 31.700.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 10654631000, R.E.A. RM-1247386 (la “Società”), il quale mi chiede di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione qui riunitosi a seguito di avviso di convocazione inviato in data 13 giugno 2016, ai sensi degli art. 14.3 e 16 dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- “1. comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;*
- 2. esecuzione della delega per aumento di capitale deliberata dall'assemblea dei Soci il 31 maggio 2016; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. varie ed eventuali”.*

Aderendo alla richiesta do atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.

Assume la presidenza il Comparente, il quale constatato che:

del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente il Consigliere Elisa Corghi e, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, sono collegati in audioconferenza i Consiglieri Aldo Pia, Alessandro Potestà e Ivanohe Lo Bello e, in videoconferenza, l'Amministratore Delegato Pier Andrea Paolo Edoardo Chevallard, e i Consiglieri Laura Benedetto, Gian Paolo Coscia e Giada Grandi;

- del collegio sindacale è presente il sindaco effettivo Gianfranco Chinellato e sono collegati in audioconferenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto il Presidente Riccardo Ranalli e il sindaco effettivo Domenica Serra.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, comunicando che le informative vengono rese in relazione alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno propone, con il consenso unanime dei presenti, di passare direttamente al punto successivo.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in data 31 maggio 2016 l'Assemblea Straordinaria della Società, come da mio verbale in pari data n. 16243/7803 di repertorio, registrato a Milano 4 il giorno 1 giugno 2016 al n. 30711 serie 1T, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto con

ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranche, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione è stato conseguentemente delegato a determinare il numero di azioni ordinarie da emettere e correlativamente la misura dell'aumento e il prezzo unitario di emissione, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'offerta in opzione.

Il Presidente espone le ragioni per cui si rende opportuno - in vista della quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberata dalla medesima Assemblea in data 31 maggio 2016, in sede Ordinaria - esercitare integralmente ed in unica soluzione la delega ex art. 2443 del Codice Civile, deliberando l'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile per l'importo massimo di Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire interamente in opzione agli aventi diritto, rinviando ad una successiva, seppur prossima, riunione del Consiglio di Amministrazione, la definizione dell'ammontare definitivo e delle ulteriori condizioni specifiche di emissione delle azioni, incluso il prezzo, il numero delle azioni da emettersi a servizio dell'aumento di capitale, il loro godimento ed il rapporto di opzione.

Verrà pertanto convocato un successivo Consiglio di Amministrazione, da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, per determinare:

- l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale;
- il prezzo di emissione delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, in dipendenza anche delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione;
- l'esatto numero di azioni ordinarie oggetto dell'emissione ed il relativo rapporto di opzione;
- la definizione delle residue modalità di emissione dell'aumento di capitale.

Al termine dell'esposizione del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che a nome del Collegio esprime parere favorevole alla proposta delibera, e attesta che il capitale sociale, deliberato per euro 32.651.000,00, è sottoscritto e versato per euro 31.700.000,00, e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, e del parere favorevole del Collegio Sindacale e con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti

delibera

1.a in esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 31 maggio 2016 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di massimi Euro 50 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, in proporzione al numero di azioni possedute, con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare;

1.b di rimandare ad altra riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, la delibera per

la determinazione definitiva del prezzo e dell'eventuale sovrapprezzo, del numero, del rapporto di opzione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'aumento di capitale, e di ogni altra caratteristica dell'aumento non definitivamente stabilita nell'odierna riunione, nonché delle modalità e dei termini per la sottoscrizione delle azioni stesse con la precisazione che, qualora entro la data così fissata il capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, nonché ogni altra deliberazione opportuna, inerente e conseguente;

1.c di modificare l'art. 5 dello statuto inserendo, dopo il terzo capoverso, un quarto capoverso del seguente tenore:

"In esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 31 maggio 2016 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, in data 16 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per un importo di massimi Euro 50 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, in proporzione al numero di azioni possedute; con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare, con la precisazione che qualora entro il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

fermo ed invariato il resto dell'articolo.

1.d di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare attuazione alle delibere sopra assunte, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'offerta in opzione; e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale, il tutto dando sin d'ora rato e valido l'operato degli stessi, nonché per stabilire il calendario dell'offerta.

Il Comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", anche ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.

Il Presidente viene investito di ogni più ampio potere per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.50 tredici e cinquanta.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive con l'allegato alle ore 13.55 tredici e cinquantacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Enrico Salza

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 16316/7832 di rep.

STATUTO

ART.1) Denominazione

La società è denominata TECNOINVESTIMENTI S.p.A.

ART.2) Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente;
- l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

ART.3) Sede

La società ha sede in Roma.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale in altro comune d'Italia, come pure l'indirizzo della stessa all'interno del comune, nonché di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi in Italia e all'estero.

Compete all'Assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART.4) Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo anticipato scioglimento od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

ART.5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 31.700.000,00 (trentuno milioni settecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 31.700.000 (trentuno milioni settecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinquantunomila e centesimi zero) mediante emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei Warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti

2016-2019". Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.

L'Assemblea straordinaria del 31 maggio 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di diciotto mesi dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto.

In esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 31 maggio 2016 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, in data 16 giugno 2016 ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per un importo di massimi Euro 50 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto, in proporzione al numero di azioni possedute; con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare, con la precisazione che qualora entro il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.6) Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento su segnalazione degli interessati.

ART.7) Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Art. 8) Trasferimento a causa di morte delle quote di partecipazione al capitale.
Il trasferimento a causa di morte delle azioni non è sottoposto ad alcuna limitazione.

ART.9) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei modi di legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine di durata della Società; (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e (c) modifica e/o eliminazione dell'articolo 22 in materia di OPA endosocietaria.

ART.10) Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ART.11) Liquidazione delle partecipazioni nei casi di recesso

Il rimborso delle partecipazioni del socio recedente è esercitato a norma di legge.

ART.12) Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2362 codice civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART.13) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, codice civile.

ART.14) Organo Amministrativo

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 11, nominati anche tra soggetti non soci. L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli Amministratori.

Resta inteso che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un Amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del 5 dicembre 2011.

14.1) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana pro tempore vigente. Il candidato in possesso

dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14.2) Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'Amministratore nominato dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando

L'Amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina dell'Amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il Consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'Amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.

14.3) Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il presidente convoca il Consiglio con l'avviso di cui al presente Statuto. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede sociale o anche altrove, in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica. Delle deliberazioni si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

14.4) Poteri del Consiglio di Amministrazione

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione della società, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio possono essere limitati all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e in tal caso si applica l'articolo 2381 c.c.. L'organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

14.5) Rappresentanza della Società

La rappresentanza generale della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART.15) Collegio Sindacale

I soci eleggono il Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e ne determinano il compenso. I soci eleggono altresì 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. In ogni caso la composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi, secondo quanto disposto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente, anche in caso di sostituzione dei membri. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

ART.16) Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione degli organi collegiali diversi dalla Assemblea dei soci (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, di regola almeno 3 (tre) giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima.

ART.17) Riunione per tele/video conferenza

Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART.18) Revisore

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

ART.19) Assemblea

Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale presente in Assemblea.

19.1) Quorum

Salvo ove diversamente previsto dallo Statuto, le maggioranze sono quelle richieste dalla legge nei singoli casi.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea.

19.2) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sul sito internet della società nonché su uno dei seguenti quotidiani: Sole 24 Ore o Corriere della Sera.

19.3) Intervento in Assemblea

Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare a norma dell'art. 2372 del c.c., coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

19.4) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

19.5) Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui all'art. 2364 c.c..

Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

ART.21) Scioglimento e liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. c.c.).

ART.22) OPA endosocietaria

In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, e a partire da tale data di ammissione, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed al regolamento Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio entro 30 (trenta) giorni dal ricordo e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia

altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ART.23) Partecipazioni significative

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi all'AIM, troverà applicazione ai sensi del Regolamento Emittenti AIM la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza") salvo quanto qui previsto. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

ART.24) Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

F.to: Enrico Salza
Monica De Paoli